

Anzio 10.04.2016

Alla c.a. del Ministero della Giustizia
Dipartimento Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio III
Via Arenula 70 00186 Roma
Dgcivile.dag@giustiziacert.it
del Presidente del CNPI Per. Ind. Giampiero Giovannetti
giampiero.giovannetti@cnpi.it
Dei membri del CNPI tutti
cnpi@pec.cnpi.it

Oggetto: **Interpello al Ministero della Giustizia sulla durata delle operazioni elettorali per il rinnovo dei consigli direttivi dei Collegi Territoriali dei Periti Industriali e PIL.**

Premesso:

- che i consigli direttivi si rinnovano secondo quanto stabilito dal D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n.382
- **che secondo l'art.117 della Costituzione** "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [[70 e segg.](#)] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. **Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: ...omissis... g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; ...omissis...** e che pertanto contrariamente a quanto sostenuto dal CNPI non dovrebbe esistere nessuna " autonomia dei collegi territoriali in merito all'interpretazione della norma in questione" (D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n.382). Né è possibile sostenere l'operato di alcuni collegi professionali attraverso fantomatiche "norme consuetudinarie" quando esse siano contrarie alle norme imperative.
- che l'art 2 c.3 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n.382 cita testualmente: "*I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni*"
- che l'art 3 del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n.382 cita testualmente: "*L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade.*" esplicitando pertanto la perentorietà della durata delle operazioni elettorali e del consiglio direttivo territoriale e della sua efficacia nei termini "*...deve...*" e "*...in cui esso scade*".
- che il CNPI con circolare del 10.04.2014 prot. 2439/GG/df (**all.1**) comunicava a tutti i presidenti dei Collegi territoriali dei Periti Industriali e PIL la risposta del

Ministero della Giustizia relativa ad un quesito posto dal CNPI il 13.03.2014 riguardo la durata delle operazioni di voto per il rinnovo dei collegi territoriali dei Periti Industriali e PIL. Il Ministero della Giustizia nella risposta ribadiva la perentorietà dei termini usati dal legislatore rispetto la durata delle operazioni di voto in un ottica di tutela della *ratio* della norma stessa *“che è quella di assicurare la durata, fissata in quattro anni, dell'organo elettivo, collocando lo svolgimento delle elezioni in un'epoca prossima a detta scadenza”*.

- che già il CNPI con una circolare prot. 628 del 22.06.2000 (all.2) avente per oggetto “elezioni per il rinnovo del Consiglio di Collegio” comunicava a tutti i presidenti dei collegi territoriali dei Periti Industriali di attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dal Ministero della Giustizia nella circolare 7/62.5/8479 del 22.10.1992 (all.2) nella quale veniva evidenziato che *“le operazioni elettorali ben possono protrarsi per più giorni, ma devono essere iniziate e concluse nei quindici giorni che precedono quello di scadenza del consiglio stesso”*.

Considerato:

- che il Collegio dei Periti Industriali e PIL della Provincia di Roma nelle elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo territoriale 2014 – 2017 ha protratto le operazioni di voto *“ben oltre i quindici giorni prima della scadenza naturale”* del consiglio stesso che sarebbe dovuta avvenire il 13.01.2014. La chiusura avvenuta il 21.02.2014 ha di fatto prolungato **la durata del Consiglio Direttivo territoriale di ben 40 giorni** oltre la scadenza naturale.
- Che contro l'esito delle elezioni, venivano presentati n. 2 reclami rispettivamente da un comitato di Periti Industriali, iscritti al collegio della provincia di Roma, e dal Perito Industriale Eugenio Primerano anch'egli iscritto al collegio medesimo che evidenziavano il prolungamento contrario alla legge della durata del consiglio direttivo.
- Che il CNPI ha rigettato i due reclami di cui sopra sostenendo, nelle parti inerenti al protrarsi delle elezioni oltre la durata prevista dalla legge, le seguenti considerazioni:
 - 1) L'infondatezza del motivo, nel reclamo presentato dal comitato dei periti (all.3), poiché “secondo la lettura della norma emarginata (?) è l'assemblea elettorale che “deve” essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade, previo avviso da inviare almeno dieci giorni prima. **Sicché, il termine perentorio stabilito all'art.3 si riferisce alla data di convocazione dell'assemblea per le elezioni e non alle operazioni elettorali”**.
 - 2) L'infondatezza del motivo, nel reclamo presentato dal Per. Ind. Eugenio Primerano (all.4) poiché “Va tenuto ben presente, infatti, che è consentito il prolungamento delle

operazioni di voto in seconda convocazione al fine di garantire il raggiungimento del quorum previsto per legge (Cass. Civ. Sez. unite 16/11/1994 n. 9679). E' materia questa, invero, non espressamente considerata dalle norme in questione, ciò comportando l'apertura di spazi interpretativi utili ai fini della conservazione ed assicurazione di un utile risultato elettorale".

Per quanto su esposto si chiede al Ministero della Giustizia quale organo con potere di vigilanza sugli Ordini e Collegi Professionali:

- a) Di chiarire a tutti gli iscritti dei Collegi territoriali dei Periti Industriali la durata del mandato dei membri dei Consigli direttivi territoriali dei Collegi. E se l'assunzione di decisioni e provvedimenti al di fuori del mandato (che secondo la legge è di 4 anni) siano da ritenersi contrari alla legge e pertanto nulli o annullabili.
- b) Di chiarire a tutti gli iscritti dei Collegi territoriali dei Periti Industriali la durata delle operazioni di voto secondo le norme imperative e le regole democratiche. Di chiarire altresì l'efficacia, sulla normativa di settore, della sentenza della Cass. Civ. Sez. unite 16/11/1994 n. 9679 riferita allo svolgimento delle elezioni all'interno dei quindici giorni prima della scadenza, quindi comprese nei 4 anni di durata del mandato.
- c) Di verificare se nelle decisioni dei membri CNPI vi siano elementi rilevanti ai fini disciplinari se messi in relazione con l'osservanza delle leggi, delle regole democratiche e deontologiche della professione.

Si chiede risposta scritta ai seguenti indirizzi mail:

paolo.salvoni@PEC.perind.it
aldo.mancini@pec.eppi.it
fabio.battisti@pec.eppi.it
81-08antonio.ratini@email.it
nicola.laurenzano@pec.eppi.it
marco.sospirato@pec.perind.it
primerano.eugenio@pec.it
giuseppe.turrisi@pec.perind.it

Cordialità, i Periti Industriali:

Paolo Salvoni, Aldo Mancini, Fabio Battisti, Antonio Ratini, Nicola Laurenzano, Marco Sospirato, Eugenio Primerano, Giuseppe Turrisi.